

il giorno 27 giugno dello stesso anno. In essa si leggono questi punti principali, di cui sarà bene prendere conoscenza: « Da questa risposta (del Municipio) scorgendo, che assai difficilmente verrebbe fabbricato sul suddetto terreno della città un teatro in vicinanza dei pubblici passeggi, che per benigno riguardo alle circostanze dal ricorrente esposte, possa la M. V. degnarsi di favorevolmente accogliere la sua supplicazione restringendo però la privativa a soli anni quindici, onde evitare l'inconveniente previsto dai Sindaci, questo cioè, di porre con una troppo estesa privativa un ostacolo a progresso di utili imprese in fatto di pubblici divertimenti, ed apponendo alla concessione di cui si tratta, le seguenti condizioni, cioè che il ricorrente debba:

« 1° Rassegnare al Ministero dell'Interno il piano regolare e descrittivo di tutti i singoli riadattamenti che si propone di fare nell'interno di detto teatro, di non por mano ai medesimi senza averne prima riportata l'approvazione del primo Segretario di Stato, che apporrà ad esso il suo visto.

« 2° Presentare al Consiglio degli Edili il disegno della facciata e di tutte le opere esterne di detto teatro prospicienti sulla pubblica via e di ottenere l'approvazione prima di eseguirle.

« 3° Far risultare allo stesso Consiglio di aver compiuto il riadattamento, di cui si tratta, nel termine di un anno.

« 4° Sottoporsi all'esatto adempimento dei regolamenti emanati, o da emanarsi intorno ai pubblici spettacoli e di ogni altro ordinamento, o disposizione speciale, sia vigente, o che venisse d'or innanzi prescritta pei teatri di questa città, sia in ordine al tempo degli spettacoli, sia per rispetto ai dritti da pagarsi per essi e dalle permissioni da riportarsene.

« Alle quali condizioni converrebbe pure aggiungere la dichiarazione formale, che nella proibizione di dare spettacoli nelle suddette Sezioni, non abbiano ad intendersi compresi quelli, che si volessero rappresentare da parti-

colari, o società, in baracconi, tende, o sale posticcie e non stabili e permanenti, o in altri edifici, purchè siano essi d'un genere diverso da quelli, che si rappresentassero per avventura nello stesso tempo al teatro del ricorrente. Così anche debbano ravvisarsene esclusi quelli, che si volessero produrre da dilettanti senza pagamento di sorta all'entrata.

« E siccome per assicurare al ricorrente un tale beneficio basta, che dal Ministero, cui è riservata la facoltà di permettere gli spettacoli pubblici, venga per l'accennato tempo ricusata una tale permissione a chi la chiedesse, per aprire sale ad un tale effetto nelle predette due Sezioni, così pare che non sia perciò necessaria l'emanazione d'un Sovrano Rescritto e che sia sufficiente un semplice ordine di V. M. allo stesso Ministero, da parteciparsi con apposito dispaccio tanto al ricorrente, quanto al Consiglio degli Edili, perchè, occorrendo il caso, che taluno ad essi ricorresse per la costruzione di qualche teatro, o sale di spettacolo in esse Sezioni, sia in grado di dargli conoscenza di questa Sovrana deliberazione per suo governo ».

Il Re Carlo Alberto approvò la relazione presentatagli e sanzionò, quanto gli veniva proposto, riducendo però il periodo di garanzia da quindici a dieci anni (5).

Il signor Gerbino accettò naturalmente quanto gli era stato concesso, che in sostanza finiva per costituire un trionfo per lui. L'augusta firma del Re gli assicurava, che per un periodo abbastanza lungo egli non sarebbe stato molestato da competitori, ciò non era poco; ma...

Abbiamo osservato già, e i fatti forse troppo minutamente esposti lo hanno chiaramente dimostrato, che la vita del teatro Gerbino era stata una serie di lotte e di battaglie. Noi non dobbiamo quindi essere meravigliati, se nuovi sopraccapi dovessero toccare al proprietario, proprio, quando forse sperava, che dovessero terminare una buona volta. Sulla vertenza, che chiameremo Gerbino-Sales, non entreremo a parlare. E' un fatto personale e privato, che